Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° — Roma - Venerdì, 22 giugno 1928 - Anno VI — Numero 145

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1734.

LEGGE 14 giugno 1928, n. 1311.
Assegnazione di un appannaggio di L. 200,000 annue a S. A. R. il Principe Filiberto di Savoia-Genova.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

A Sua Altezza Reale il Principe Filiberto di Savoia-Genova, Duca di Pistoia, è assegnato l'appannaggio di L. 200,000 annue.

La detta somma sarà corrisposta per dodicesimi ed in anticipazione di mese in mese alla persona che sarà delegata dal Principe.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1735.

LEGGE 14 giugno 1928, n. 1310.
Provvedimenti per gli enti, associazioni ed istituti promossi dal Partito Nazionale Fascista.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli enti, associazioni ed istituti, promossi dal Partito Nazionale Fascista, per la costruzione e gestione di immobili adibiti a sedi di organizzazioni fasciste o, comunque, per scopi culturali, di propaganda o di assistenza, può essere riconosciuta, con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e dei Ministri per l'interno e per le finanze, sentito il Segretario generale del Partito, la capacità di acquistare, possedere e amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Art. 2.

Gli atti e contratti, stipulati dagli enti, associazioni ed istituti riconosciuti a norma dell'articolo precedente, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato.

I lasciti e le donazioni a loro favore sono esenti da ogni specie di tassa sugli affari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1736.

LEGGE 14 giugno 1928, n. 1312.

Concessione di esenzioni tributarie alle famiglie numerose.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A coloro che si trovano in una delle condizioni stabilite dall'art. 2 sono accordate le seguenti esenzioni e agevolazioni tributarie:

a) Esenzione per L. 100,000 di reddito complessivo:

1° dall'imposta complementare progressiva sul reddito e dalla relativa addizionale comunale;

2° dalla tassa di famiglia;

b) Riduzione proporzionale dei redditi accertati in modo da mandare esente un reddito complessivo di L. 100,000:

1° dall'imposta sui redditi di ricchezza mobile nonchè dall'imposta comunale sull'industria con relativa addizionale provinciale e dalla tassa camerale o imposta in favore dei Consigli provinciali dell'economia, normalmente commisurate sullo stesso imponibile;

2° dalle imposte e sovrimposte comunali e provinciali sui terreni e sui fabbricati;

3° dall'imposta sui redditi agrari;

c) Esenzione totale:

1° dall'imposta comunale di patente;

2° dall'imposta comunale sul valore locativo;

3° dalle imposte comunali sul bestiame e speciale sugli animali caprini;

4° dai contributi sindacali;

5° dalle tasse e sopratasse per ogni ordine e grado di scuole e di istituti.

Art. 2.

Godono delle esenzioni accordate con la presente legge:

a) gli impiegati e dipendenti, anche se pensionati, dello Stato, civili e militari, di qualsiasi grado, gruppo e categoria — compresi quelli delle aziende e dei servizi aventi ordinamento autonomo — nonchè gli impiegati e dipendenti, anche se pensionati, degli enti autarchici e parastatali, quando abbiano a carico sette o più figli di nazionalità italiana;

b) coloro che, pur non appartenendo al personale dello Stato o degli enti suindicati, abbiano a carico dieci o più figli di nazionalità italiana ovvero abbiano avuto dodici o più figli nati vivi e vitali, di nazionalità italiana, dei quali almeno sei siano ancora a carico.

L'esenzione di cui al n. 5 della lettera *c*) del precedente articolo è però concessa indipendentemente dal numero dei figli rimasti a carico ed in base alla sola condizione del numero dei figli nati vivi e vitali di nazionalità italiana, stabilito dai due precedenti capoversi.

Art. 3.

Agli effetti delle esenzioni di cui nella presente legge, sono da computarsi nel numero dei figli, oltre i legittimi e legittimati, anche quelli naturali riconosciuti.

Sono da considerarsi a carico i figli minorenni, nonchè quelli maggiorenni — maschi e femmine, purchè nubili — quando risultino inabili al lavoro e privi di mezzi per provvedere direttamente al proprio sostentamento.

Art. 4.

Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 1928.

Art. 5.

Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e dei Ministri interessati, saranno stabilite le norme per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDELE — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1737.

REGIO DECRETO 10 maggio 1928, n. 1285.

Costituzione di un Consorzio per la istituzione ed il funzionamento di una Stazione sperimentale di zootecnia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione del Regio istituto superiore agrario di Milano, del comune di Milano, del Consiglio provinciale dell'economia di Milano e del comune di Monza, rispettivamente in data 20 marzo 1928, 12 marzo 1928, 16 febbraio 1928 e 27 dicembre 1927;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' costituito un Consorzio permanente per la istituzione ed il funzionamento di una Stazione sperimentale di zootecnia, ente morale autonomo sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

Al Consorzio partecipano lo Stato, con il fondo assegnato dal Ministero dell'economia nazionale sul bilancio del Regio istituto superiore agrario di Milano, per la stalla sperimentale; il Consiglio provinciale dell'economia con annue L. 5000; il comune di Milano con annue L. 5000; il comune di Monza con annue L. 5000; il Regio istituto superiore agrario

di Milano con un contributo annuo di L. 3000, a carico della Cattedra di zootecnia dell'Istituto stesso.

Del Consorzio possono far parte altri enti pubblici e privati, purchè concorrano al mantenimento della Stazione con contributo annuo a carattere continuativo, non inferiore a L. 5000.

Art. 2.

La Stazione ha i seguenti scopi:

a) completare ed illustrare, con dimostrazioni pratiche ed esercizi, lo insegnamento della zootecnia impartito nei corsi ordinari ed in quelli di specializzazione del Regio istituto superiore agrario e del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Milano;

b) compiere esperimenti intesi a contribuire al progresso generale della scienza e della pratica zootecnica, con particolare riguardo a quelle questioni che più interessano le provincie lombarde;

c) collaborare con gli enti agrari locali per l'attuazione di un organico programma di miglioramento zootecnico;

d) eseguire ogni altro incarico speciale, inerente alla zootecnia, che potrà essere affidato alla istituzione dal Ministero dell'economia nazionale.

Art. 3.

La Stazione si servirà per il suo funzionamento:

a) della stalla esistente presso il Regio istituto superiore agrario, con animali, impianti, macchinari ed attrezzi che in essa si trovano;

b) dei ricoveri per animali e loro annessi, oltre ai locali per l'abitazione del personale e per la lavorazione del latte, siti nell'ex Parco Reale di Monza, precisamente nell'ex Convento delle Grazie.

Essa godrà dei foraggi e dei lettimi che si producono nell'Azienda di Monza, data in uso perpetuo al Regio istituto superiore agrario di Milano, secondo norme stabilite da un regolamento interno.

Art. 4.

Il personale della Stazione è costituito:

a) del titolare della Cattedra di zootecnia del Regio istituto superiore agrario di Milano, con le funzioni di direttore;

b) di un assistente, che viene assunto per pubblico concorso;

c) di due inservienti specializzati nominati dal Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore.

A seconda dei bisogni, si varrà di personale avventizio.

L'assistente verrà assicurato all'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Il personale di servizio sarà iscritto presso la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali.

Art. 5.

Il Consorzio è retto da un Consiglio di amministrazione composto del direttore del Regio istituto superiore agrario, che ne è di diritto presidente, di un rappresentante del Ministero dell'economia nazionale e di un rappresentante di ciascun ente che contribuisca al mantenimento della Stazione con una somma annua non inferiore a L. 5000.

Il direttore della Stazione è membro di diritto del Consiglio con le funzioni di segretario.

I membri elettivi durano in carica tre anni e possono essere confermati.

I rappresentanti nominati in sostituzione di consiglieri che vengono a cessare prima dello scadere del triennio rimangono in carica fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.

Art. 6.

L'indirizzo tecnico della Stazione spetta al direttore.

Il direttore presenta annualmente al Consiglio di amministrazione un rapporto sulla attività svolta dalla Stazione ed il programma d'azione da svolgere nell'anno successivo e, per l'esame e l'approvazione, il bilancio preventivo e consuntivo.

Tali documenti verranno trasmessi al Ministero dell'economia nazionale.

Art. 7.

Un regolamento speciale, deliberato dal Consiglio di amministrazione ed approvato dal Ministero dell'economia nazionale, detterà tutte le altre norme necessarie per il funzionamento della Stazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 273, *foglio* 122. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1738.

REGIO DECRETO 14 giugno 1928, n. 1309.

Ordinamento del servizio dei conti correnti ed assegni postali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale n. 1451 del 6 settembre 1917, concernente l'istituzione del servizio dei conti correnti e assegni postali, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto il regolamento sul detto servizio, approvato con decreto Luogotenenziale del 9 maggio 1918, n. 622, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501, e successive modificazioni;

Riconosciuta la necessità di unificare, coordinare e modificare le norme che disciplinano il servizio dei conti correnti postali;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Norme generali.

Art. 1.

L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi gestisce il servizio dei conti correnti ed assegni postali, con le norme contenute nel presente decreto.

Art. 2.

All'esecuzione del servizio dei conti correnti ed assegni postali concorrono, nei limiti stabiliti dal presente decreto e dalle istruzioni:

a) gli uffici dei conti ed eventualmente le sezioni delegate di cui all'articolo successivo;

b) gli uffici principali, gli uffici di 1ª classe, gli uffici secondari, le ricevitorie e le agenzie.

Alla istituzione e alla soppressione degli uffici dei conti e delle sezioni delegate si provvede con decreto del Ministro per le comunicazioni.

Art. 3.

Presso le ragionerie provinciali delle poste e dei telegrafi, o presso gli uffici centrali dei vaglia e dei risparmi dei capoluoghi di Provincia, o negli altri uffici appositamente autorizzati, possono istituirsi sezioni delegate degli uffici dei conti per i correntisti che ne facciano richiesta.

Gli uffici funzionanti da sezioni delegate compiono le operazioni del servizio dei conti correnti, sotto la sorveglianza delle rispettive Direzioni provinciali, con le norme stabilite da apposita istruzione approvata con decreto Ministeriale.

Art. 4.

Alla direzione e alla vigilanza del servizio dei conti correnti ed assegni postali provvedono: la Direzione generale e le Direzioni provinciali delle poste e dei telegrafi, nei limiti della rispettiva competenza.

Art. 5.

Gli uffici dei conti tengono la contabilità del servizio nei rapporti con l'Amministrazione centrale, con le ragionerie provinciali delle poste, con le sezioni delegate, e con gli utenti; nonchè, nei reciproci rapporti tra loro, per le operazioni di postagiro di cui al comma *c*) del successivo art. 18.

Art. 6.

Il servizio di cassa per gli uffici dei conti può essere disimpegnato dagli uffici locali dei vaglia e risparmi, o da altri uffici all'uopo designati.

In dipendenza di tale mansione, l'ufficio che la disimpegna assume la funzione di « Sezione pagamenti » dell'Ufficio conti.

CAPO II.

Domande d'inscrizione al servizio - Correntisti.

Art. 7.

I conti correnti presso l'Amministrazione postale possono essere aperti a favore di chi ne faccia domanda, purchè soddisfi alle condizioni stabilite dal presente decreto.

I minori che abbiano compiuto il 18° anno di età sono considerati pienamente capaci per tutte le operazioni relative al servizio dei conti correnti ed assegni postali.

Art. 8.

Nella domanda di apertura di un conto corrente il richiedente deve dichiarare:

a) il suo nome, cognome e paternità, o, quando non trattasi di persona fisica, la ditta, la ragione sociale, o la denominazione a cui deve essere intestato il conto; e il nome e cognome e paternità di chi è autorizzato a rappresentare l'ente o l'azienda presso il servizio dei conti;

b) la sua professione;

c) la sua residenza effettiva, o, se trattasi d'ufficio, o società, o ditta, la sua sede;

d) che conosce ed accetta tutte le norme che regolano il servizio.

E' vietato d'intestare conti a nomi immaginari o pseudonimi.

Le domande di apertura di conti intestati ad una ditta, società od ente debbono essere accompagnate da un documento comprovante la regolare costituzione della ditta, società od ente e la legittima rappresentanza del richiedente. Per i pubblici uffici le domande debbono essere firmate dal capo dell'ufficio a cui si deve intestare il conto.

Chi risiede all'estero, per ottenere l'apertura di un conto corrente, deve eleggere il suo domicilio nel Regno.

Art. 9.

L'adesione al servizio implica, per tutte le contestazioni relative, elezione di domicilio nella città dove ha sede l'ufficio dei conti.

Art. 10.

La domanda di apertura di conto corrente, redatta sopra modulo fornito gratuitamente dall'Amministrazione, può essere presentata a qualunque ufficio postale o ufficio dei conti.

Gli uffici dei conti partecipano al richiedente il provvedimento adottato sulla domanda.

Non possono aprirsi conti a favore di persone che risultino essere in istato di fallimento o d'interdizione, o siano state escluse dal servizio per gravi irregolarità ai sensi del successivo art. 89.

Non può domandarsi l'apertura di più di un conto allo stesso nome e presso lo stesso ufficio dei conti. Possono però domandarsi più conti, l'uno in proprio e gli altri in rappresentanza di terzi, oppure per gestioni speciali, da fare risultare nelle intestazioni dei conti medesimi.

Art. 11.

All'atto della compilazione della domanda di apertura di conto corrente, il richiedente deve rilasciare, su apposito modello, il *fac-simile* della propria firma.

Qualora il richiedente intenda delegare anche altre persone a disporre del credito del suo conto, deve dichiararlo sul modulo suddetto e fare apporre su di esso le firme delle persone delegate.

Se il richiedente è un istituto bancario, una ditta, o una società commerciale, la delega di cui al precedente capoverso può essere accordata sino a quattro persone disgiuntamente, o congiuntamente; negli altri casi a non più di due persone.

L'ufficio postale che riceve la domanda deve accertarsi della identità del richiedente e delle altre persone autorizzate a disporre del credito, autenticandone le firme sulla domanda stessa.

Per le persone residenti all'estero le firme debbono essere autenticate dall'autorità consolare o diplomatica italiana, ovvero da notaio, la cui firma sia, a sua volta, autenticata dalle autorità medesime.

Art. 12.

Contemporaneamente alla presentazione della domanda di apertura di conto corrente può essere eseguito un primo versamento, oltre a quello necessario per l'acquisto degli stampati; nel caso di reiezione della domanda, l'ufficio dei conti provvede alla restituzione delle somme versate, e dei documenti eventualmente allegati alla domanda stessa, per dimostrare la rappresentanza nel richiedente, ai sensi del precedente art. 8.

Art. 13.

L'ufficio dei conti verifica l'esistenza e l'adempimento delle condizioni e formalità richieste dai precedenti articoli 8, 10 e 11, e, se apre il conto, ne partecipa il numero al correntista.

S'intende per correntista la persona, la ditta, l'ente o l'azienda al cui nome è intestato il conto.

Non può assegnarsi ad un nuovo correntista il numero di un conto cessato prima che siano trascorsi almeno sei mesi dalla cessazione, e che sia provveduto, con l'elenco di variazioni, alla rettifica dell'elenco dei correntisti pubblicato ai sensi del successivo art. 16.

Art. 14.

A richiesta dei correntisti o di chi legittimamente li rappresenti, possono essere apportate aggiunte o varianti formali alla intestazione dei conti correnti, sempreché tali aggiunte o varianti non modifichino sostanzialmente le generalità del correntista, la sua personalità giuridica, o, quando trattisi di ditte commerciali, la ragione sociale.

E' consentita l'aggiunta, nella intestazione dei conti, della indicazione di erede, curatore, tutore, amministratore o liquidatore, sempre che siano osservate le formalità prescritte dal successivo art. 93.

Nel caso di modificazioni sostanziali l'ufficio assegna al correntista un nuovo numero di conto sul quale può essere trasferito il credito esistente sul conto primitivo, purchè risulti provata la legittimità del passaggio di credito.

Art. 15.

Non è ammesso il trasferimento dei conti da uno ad altro ufficio, se non previa assegnazione di un nuovo numero di conto presso l'ufficio al quale il correntista desidera essere inscritto.

Art. 16.

A cura dell'Amministrazione viene pubblicato l'elenco dei correntisti coi rispettivi numeri di conto e, quando se ne manifesti la necessità, anche gli elenchi di variazione. L'elenco generale e gli elenchi di variazione sono pubblicazioni ufficiali e la loro riproduzione è vietata, con le sanzioni del R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1556, sugli elenchi degli abbonati al telefono.

L'elenco generale dei correntisti e gli elenchi di variazione sono distribuiti a tutti gli uffici postali autorizzati al servizio.

L'acquisto dell'elenco generale è obbligatorio per i correntisti ed è ad essi distribuito contro pagamento di un diritto fisso di L. 2 per copia, addebitato d'ufficio sul loro conto. Gli elenchi di variazione sono distribuiti gratuitamente.

CAPO III.

Rapporti di conto corrente.

Art. 17.

L'attivo del conto corrente è formato:

1° dai versamenti di denaro fatti dal correntista o da terzi a suo vantaggio;

2° dalla inscrizione nel conto corrente dei crediti del correntista per riscossione di effetti o di assegni gravanti pacchi e corrispondenze, per vaglia a lui intestati, o per altro titolo qualsiasi;

3° dalla inscrizione di crediti verso le Amministrazioni statali e parastatali;

4° dai crediti trasferiti da altri conti correnti postali (postagiro);

5° dalla inscrizione annuale degl'interessi liquidati ai sensi del successivo art. 25.

Art. 18.

Il correntista può disporre del proprio credito:

a) per ritirare o far ritirare denaro a vista presso l'ufficio dove è tenuto il conto, o presso altri uffici all'uopo delegati;

b) per fare eseguire pagamenti a mezzo degli uffici postali, con le forme consentite dal presente decreto;

c) per far eseguire accreditamenti di somme nel conto di altro correntista (postagiro).

Art. 19.

Le operazioni di cui al precedente articolo sono disposte mediante *assegni postali*, riempiti e staccati dal correntista dall'apposito blocchetto, con le modalità stabilite dal presente decreto.

Gli assegni, per essere pagabili negli uffici postali debbono essere muniti del « visto » dell'ufficio nel quale è iscritto il conto, il quale esegue l'addebitamento del loro importo sul conto del correntista traente.

Essi si prescrivono, in caso di mancata riscossione, a favore dell'Amministrazione postale, alla fine del secondo esercizio finanziario successivo a quello in cui è avvenuta l'apposizione del « visto ».

Art. 20.

Il limite massimo dei versamenti e dei pagamenti da eseguirsi in contanti in uno stesso giorno è stabilito:

in L. 100,000 per gli uffici principali dei capoluoghi di provincia e per gli uffici di cui alla lettera *a*) del precedente art. 18;

in L. 20,000 per gli uffici principali non in sede di capoluogo di provincia, per gli uffici di 1ª classe, per gli uffici secondari, e per le ricevitorie di 1ª e di 2ª classe;

in L. 1000 per le ricevitorie di 3ª classe.

I limiti suddetti valgono per i versamenti fatti dalla stessa persona nello stesso ufficio ed a favore dello stesso conto corrente; e per i pagamenti disposti dallo stesso correntista a favore del medesimo beneficiario ed effettuabili in uno stesso ufficio.

Le agenzie autorizzate al servizio dei conti correnti potranno compiere le operazioni del servizio stesso entro i limiti d'importo stabiliti dal decreto di istituzione.

Le operazioni eseguibili presso le Casse provinciali delle poste e quelle eseguite, a mezzo di titoli nominativi, invece che in contanti, in qualunque ufficio postale, nonchè le operazioni di postagiro, sono ammesse per qualsiasi importo.

Art. 21.

Nessuna tassa è percepita per i versamenti eseguiti negli uffici postali centrali e succursali dei capoluoghi di provincia.

Per i versamenti eseguiti in ogni altro ufficio si applicano le seguenti tasse:

fino a L. 50	L.	0.15
da L. 50.01 a L. 100	»	0.20
» » 100.01 » » 500	»	0.40
» » 500.01 » » 1,000	»	0.60
» » 1,000.01 » » 5,000	»	1.—
» » 5,000.01 » » 10,000	»	2.—

e successivamente L. 1 per ogni 5000 lire o frazione, sino al massimo di L. 20 di tassa.

Art. 22.

Sono esenti da qualsiasi tassa i prelevamenti e i pagamenti effettuati presso gli uffici dei conti con assegni non girati da riscuotersi *a vista,* e quelli effettuati con assegni localizzati tratti su uffici centrali e succursali dei capoluoghi di provincia.

Tutti gli altri prelevamenti e pagamenti sono assoggettati alle seguenti tasse:

fino a L. 50	L.	0.20
» » » 50.01 a L. 100	»	0.30
» » » 100.01 » » 200	»	0.40
» » » 200.01 » » 300	»	0.50
» » » 300.01 » » 400	»	0.60
» » » 400.01 » » 500	»	0.70
» » » 500.01 » » 1000	»	0.90

e successivamente L. 0.25 per ogni 1000 lire o frazione, sino al massimo di L. 25 di tassa.

Le dette tasse sono applicabili anche per i prelevamenti e pagamenti di cui al 1° comma del presente articolo, quando il correntista disponga, con essi, di somme rimaste iscritte sul conto per un periodo inferiore ai dieci giorni.

Art. 23.

Sono esenti da qualsiasi tassa:

1° le operazioni di postagiro;

2° i versamenti rappresentanti la commutazione dei crediti dei correntisti verso le Amministrazioni statali e parastatali;

3° le operazioni di servizio, tanto di versamento che di pagamento, disposte dall'Amministrazione postale telegrafica.

Art. 24.

È in facoltà dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di determinare il modo di pagamento delle tasse di cui ai precedenti articoli 21 e 22.

Art. 25.

Sui fondi versati in conto corrente postale è corrisposto l'interesse nella misura del 2.50 per cento all'anno, calcolato quindicinalmente sul credito minimo risultante nel corso della quindicina, senza tener conto delle frazioni di lira.

I crediti inferiori a 100 lire sono infruttiferi. Nella somma che rappresenta gli interessi si computano i centesimi soltanto per le cifre indicanti decine e non se ne calcolano le unità.

Art. 26.

Per le operazioni relative al servizio dei conti correnti ed assegni postali, la corrispondenza tra gli utenti e l'Amministrazione è esente da tassa postale.

Per i correntisti l'esenzione è limitata alle corrispondenze spedite in via ordinaria, salve le eccezioni previste dagli articoli 35 e 54.

Art. 27.

Le fatture di commercio, gli avvisi di tasse, le circolari, i listini, cataloghi, bollettini e simili, e tutte le stampe periodiche e non periodiche, possono, senza aumento delle rispettive tasse di francatura, recare allegato, oppure stampato in un lato o nel corpo, un bollettino di versamento in conto corrente postale, del tipo ufficiale o ad esso conforme.

Tale bollettino può recare predisposte a stampa, a macchina o a mano, tutte le indicazioni richieste dallo stampato (numero e intestazione del conto, somma da versare e indirizzo del versante, ecc.), ed a tergo del certificato di allibramento e della ricevuta la causale del versamento od altre indicazioni che non abbiano carattere di corrispondenza.

I bollettini di versamento di cui al presente articolo, se spediti isolatamente in busta aperta, hanno corso con la tariffa delle stampe non periodiche.

Art. 28.

I correntisti che affidano alla posta titoli da riscuotere con richiesta di protesto, possono aggiungere ai titoli da protestare, in luogo di un vaglia, un assegno postale a favore dell'ufficio destinatario, per il rimborso delle occorrenti spese.

Art. 29.

L'ufficio dei conti dà partecipazione al correntista di tutte le operazioni di debito e di credito eseguite sul suo conto per qualsiasi titolo.

La partecipazione è data di regola mediante i certificati di allibramento staccati dai bollettini di versamento e dagli assegni, o con altri documenti che ne facciano le veci. Su ogni partecipazione singola o complessiva sono indicati il numero progressivo dell'operazione e il saldo del conto dopo l'operazione stessa.

Il correntista è altresì avvisato del mancato pagamento di assegni da lui tratti, dipendente da irreperibilità o da rifiuto del beneficiario.

Art. 30.

L'Amministrazione risponde dell'importo delle somme versate in conto corrente e si libera quando i pagamenti siano fatti nelle forme e nei modi stabiliti dal presente decreto.

Ogni altra responsabilità anche per i ritardi, è esclusa.

Art. 31.

Al 31 dicembre di ogni anno viene comunicato al correntista, mediante lettera raccomandata, lo *stato di conto* con

l'indicazione del credito esistente, alla data predetta, sul suo conto corrente.

Lo stato di conto non è inviato se durante l'anno non ebbero luogo operazioni, all'infuori della eventuale inscrizione degli interessi maturati.

Il correntista può chiedere, in qualsiasi tempo, *un estratto* o *una copia* del suo conto.

Art. 32.

Per ogni estratto di conto, richiesto dal correntista, oltre quello spedito d'ufficio, a norma del precedente articolo, è dovuto un diritto fisso di cent. 50.

Per le copie di conto il diritto fisso è di L. 1 a pagina.

I diritti di cui al presente articolo sono addebitati d'ufficio sul conto del correntista interessato.

Art. 33.

Le azioni relative a rettifiche di partite di debito e credito del conto corrente, e quelle relative a rettifiche chieste dal mittente di un versamento o da un beneficiario di assegno, si prescrivono col decorso di un anno.

Il termine decorre, per le azioni del correntista, dal 1° gennaio successivo all'anno cui si riferisce l'ultimo stato periodico di conto; per quelle del non correntista, dalla data delle operazioni.

Tutte le altre azioni derivanti dal conto corrente postale si prescrivono col decorso di un triennio, il cui termine iniziale parte dal 1° gennaio successivo all'anno cui si riferisce l'ultimo stato periodico di conto.

Le azioni di cui al presente articolo non possono essere promosse, in via giudiziaria, se non dopo 40 giorni dalla presentazione del reclamo in via amministrativa.

Art. 34.

Trascorso il triennio di cui al penultimo capoverso del precedente art. 33, senza che siano state compiute operazioni, od altri atti interruttivi della prescrizione, il credito del conto si prescrive a favore dell'Amministrazione.

Tale prescrizione, e quella dell'art. 19, si interrompono nei modi del diritto comune, o con la presentazione del reclamo in via amministrativa.

Art. 35.

I reclami relativi ad omissioni od erronee annotazioni nel conto debbono essere indirizzati all'ufficio dei conti non oltre l'anno successivo a quello cui si riferisce l'ultimo stato di conto trasmesso al correntista e riguardante il periodo di tempo comprendente la partita impugnata.

Il ricorrente può anche domandare che l'invio del reclamo sia fatto con raccomandata in esenzione di tassa. L'invio in raccomandazione ha sempre luogo quando il ricorrente presenti il reclamo in doppia copia all'ufficio postale per gli effetti del precedente articolo.

Quando il reclamo fatto da un correntista, non avendo dato luogo ad alcuna rettifica di partite, risulti ingiustificato, le tasse postali di affrancatura e raccomandazione sono poste a debito del correntista stesso ed annotate nel suo conto.

Quando invece il reclamo sia accolto gli viene partecipato un nuovo stato di conto, debitamente rettificato.

Art. 36.

Le opposizioni o diffide stragiudiziali non hanno alcuna efficacia nemmeno se notificate quando il conto è chiuso, e l'ufficio dei conti deve considerarle come non avvenute, salvo i casi di furto, smarrimento e distruzione degli assegni, pei quali l'avviso di cui ai successivi articoli 79 e 82 vale come regolare e legale diffida.

Tuttavia potranno essere sospesi i pagamenti, fino a decisione dell'autorità giudiziaria, in caso di opposizione, nelle forme di legge, da parte dei comproprietari di una ditta, o di coeredi del titolare defunto, fra i quali sia controversa la proprietà del credito portato dal conto.

Art. 37.

Quando il credito di un conto corrente debba essere, per effetto della prescrizione, acquisito all'Amministrazione, verrà fatta, tre mesi prima della scadenza del triennio di cui all'art. 34, una diffida al correntista mercè lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, e mediante avviso pubblicato nell'ufficio dei conti affinchè il correntista sia avvertito del prossimo compiersi della prescrizione, in difetto di atti interruttivi.

Non si fa luogo a diffida per i conti che presentino un credito non superiore a L. 5.

Art. 38.

Per il recupero delle somme eventualmente pagate a vuoto e per ogni altro credito verso il correntista, dipendente dal servizio dei conti correnti, l'Amministrazione delle poste può rivalersi sui fondi inscritti sul conto del correntista stesso, secondo le norme che regolano la compensazione legale.

Qualora la somma inscritta in conto non sia sufficiente a coprire il credito dell'Amministrazione, questa potrà valersi della procedura coattiva di cui al R. decreto 14 aprile 1910, n. 639, per il recupero del suo credito.

Art. 39.

L'Amministrazione conserva i conti ed i documenti relativi al servizio dei conti correnti e assegni postali non oltre il termine del quarto anno successivo a quello durante il quale le operazioni furono effettuate. Non può però distruggere quelli che si riferiscano a conti per i quali siano comunque pendenti contestazioni in sede giudiziaria o amministrativa.

CAPO IV.

Versamenti in conto corrente.

Art. 40.

I versamenti in conto corrente si eseguono mediante gli appositi *bollettini di versamento.*

Tutti gli uffici indicati al precedente art. 2 devono accettare versamenti in conto corrente, nei limiti d'importo stabiliti dall'art. 20.

I versamenti possono essere effettuati da chiunque, cioè tanto dal correntista a proprio favore, quanto da terzi a favore del correntista.

Art. 41.

I bollettini di versamento legati in fascicoli sono somministrati ai correntisti al prezzo determinato con decreto Ministeriale, e portano il nome del correntista e il numero del suo conto.

I correntisti si avvalgono dei detti bollettini, oltrechè per effettuare versamenti sui loro conti, anche per inviarli ai propri corrispondenti o debitori, per invitarli ad effettuare

il pagamento a mezzo di versamento in conto corrente postale.

I correntisti possono fare stampare i bollettini di versamento a loro spese, purchè conformi al tipo ufficiale.

Art. 42.

Tutti gli uffici postali sono forniti di bollettini di versamento senza indicazione del numero del conto e del nome del correntista beneficiario.

Chi voglia effettuare un versamento in conto corrente senza aver ricevuto dal correntista il bollettino già intestato, può ottenere gratuitamente dall'ufficio postale uno dei detti bollettini in bianco, da riempirsi dal richiedente all'atto dell'esecuzione del versamento.

Art. 43.

I bollettini di versamento devono essere presentati agli uffici postali già compilati in ogni loro parte.

Non sono accettati bollettini incompleti, o che presentino cancellature, abrasioni o correzioni, nè quelli che contengano indicazioni incerte o discordanti nelle singole parti del modulo.

Art. 44.

L'ufficio che accetta il versamento non è tenuto ad accertare se il beneficiario sia effettivamente correntista, o se il numero del conto sia esattamente indicato. Constatata la regolarità formale del bollettino l'ufficio postale lo accetta, ritira la somma, e rilascia la ricevuta relativa.

Nel caso di discordanza fra le generalità del correntista e il numero del conto, l'ufficio dei conti accrediterà la somma al conto corrispondente alle generalità del correntista e non a quello corrispondente al numero indicato.

Art. 45.

I versamenti in conto corrente possono essere eseguiti così in contanti come in titoli rappresentanti un credito verso la posta, purchè esigibili nell'ufficio presso il quale si effettuano i versamenti stessi.

Il correntista può domandare che l'ufficio postale del luogo dove egli risiede provveda a far iscrivere nell'attivo del suo conto l'importo di qualunque suo credito verso la posta, per vaglia, assegni postali, rimborsi di indennità, spedizioni contro assegno, e riscossione di effetti; o per ordinativi di pagamento delle amministrazioni statali e parastatali, esigibili presso gli uffici postali.

Art. 46.

La iscrizione in conto corrente viene effettuata senza alcuna ulteriore richiesta da parte del correntista, nei casi seguenti:

a) per l'importo di un assegno o di effetti riscossi quando ai documenti di spedizione dell'oggetto gravato di assegno o alla nota di titoli da riscuotere, il correntista abbia aggiunto un bollettino di versamento intestato a proprio favore;

b) per i vaglia indirizzati al correntista con la indicazione del numero del suo conto.

Art. 47.

Possono effettuarsi versamenti in conto corrente anche per via telegrafica, a mezzo di vaglia telegrafico a tassa, indirizzato al correntista presso l'ufficio dei conti, il quale provvede alla successiva commutazione dell'importo del vaglia stesso in versamento sul conto designato.

Art. 48.

Chiunque eseguisca un versamento a favore di un correntista può domandare la conferma dell'accreditamento, valendosi di una cartolina postale con risposta pagata.

Art. 49.

Non è ammesa la revoca dei versamenti fatti in conto corrente.

Quelli che non possono essere accreditati ai beneficiari per inesistenza o chiusura del conto destinatario, o per qualsiasi altra causa, sono rimborsati ai mittenti, mediante assegni tratti a loro favore.

L'operazione di rimborso è gratuita; ma non si fa luogo alla restituzione della tassa pagata dai mittenti all'atto della esecuzione dei versamenti.

CAPO V.

Degli assegni in genere.

Art. 50.

I pagamenti in conto corrente sono disposti a mezzo di un unico tipo di assegno che prende denominazioni e caratteristiche diverse a seconda della natura del pagamento disposto dal correntista, e cioè:

a) *assegno all'ordine* (girabile), per effettuare pagamenti presso un qualsiasi ufficio postale non designato preventivamente;

b) *assegno localizzato* (non girabile), per effettuare pagamenti a favore di un beneficiario designato, presso un determinato ufficio di posta;

c) *postagiro*, per far trasferire una somma sul conto di un correntista designato.

Con gli assegni di cui alle lettere *a*) e *b*) si possono effettuare prelevamenti e pagamenti *a vista* presso gli uffici dei conti.

Gli assegni non possono essere tratti a favore di più di un prenditore; sia questo persona fisica, ditta, ente, organo statale, ecc.

Art. 51.

Gli assegni sono forniti ai correntisti unicamente dalla Amministrazione, in fascicoli di 25 esemplari. Il prezzo di ciascun fascicolo è stabilito con decreto Ministeriale.

Non spetta ai correntisti alcun rimborso sul prezzo di costo degli assegni restituiti in seguito a chiusura del conto corrente, o comunque non adoperati.

La consegna dei fascicoli di assegni è fatta alla persona autorizzata a valersene, con le modalità stabilite per la consegna di una lettera assicurata, nell'interno del Regno, o di una lettera raccomandata su territorio estero.

Art. 52.

Gli assegni debbono essere adoperati nell'ordine della relativa numerazione e tratti sull'ufficio dei conti da cui sono rilasciati.

La scrittura degli assegni deve essere fatta a mano, od anche — salvo per la firma — a macchina, ed in ogni caso con inchiostro e senza cancellature o correzioni.

Art. 53.

Qualora in un assegno vi sia discordanza fra la somma indicata in lettere e quella in cifre, ovvero sorgano dubbi sulla autenticità della firma, o, comunque, l'assegno presenti irregolarità, l'ufficio detentore del conto ne sospende

il corso e domanda spiegazioni all'interessato. Tuttavia quando la incertezza riguardasse soltanto la somma, l'assegno può avere corso per la somma minore.

Qualora la correzione o alterazione faccia sorgere il sospetto di un reato, l'Amministrazione denuncia il fatto all'autorità giudiziaria.

Art. 54.

E' in facoltà del correntista l'adottare per gli assegni una parola d'ordine o una numerazione convenzionale da comunicare all'ufficio dei conti dentro busta suggellata e assicurata, che può aver corso in esenzione di tassa.

In tal caso non si fa luogo al pagamento degli assegni se questi non portino l'indicazione della parola d'ordine o del numero convenzionale.

La parola d'ordine potrà essere variata in pendenza di conto.

Art. 55.

Il correntista che intenda far uso dei numeri convenzionali nella emissione degli assegni deve comunicare preventivamente all'ufficio dei conti la serie completa dei numeri convenzionali che adopererà per ciascun fascicolo di assegni fornitigli.

A tale uopo si adopera un modulo speciale composto di una distinta comprendente una doppia serie di 50 tagliandi. Esso è posto in vendita dall'Amministrazione al prezzo determinato con decreto Ministeriale.

Art. 56.

Di regola gli assegni sono dai correntisti traenti presentati o spediti per posta all'ufficio detentore del conto che deve apporvi il visto o disporne il pagamento.

Possono, però, essere anche consegnati o spediti direttamente dal traente al prenditore per la successiva presentazione o per l'inoltro all'ufficio detentore del conto.

Gli assegni spediti dal correntista all'ufficio detentore del conto hanno corso senza affrancazione, purchè inclusi nelle apposite buste messe in vendita dall'Amministrazione al prezzo determinato con decreto Ministeriale, od in altre, conformi al tipo ufficiale, fatte stampare dal correntista a proprie spese.

Art. 57.

Gli assegni postali possono essere revocati sino a quando non siano addebitati sul conto del correntista traente, e possono essere riaccreditati al conto di quest'ultimo, nei casi previsti dai successivi articoli 67 e 69.

La revoca o il riaccreditamento possono essere chiesti dal traente, dai suoi aventi causa, o dal suo rappresentante legale, indicando il numero del conto e gli altri dati necessari per identificare l'assegno revocato.

L'Amministrazione postale non assume alcuna responsabilità se l'ordine di revoca non arriva in tempo per essere eseguito.

La spesa telegrafica o postale occorsa per l'ordine di revoca, anche se quest'ultima non potesse aver luogo, resta a carico dell'interessato.

Art. 58.

L'addebitamento in conto corrente degli assegni ha luogo secondo la data di arrivo, e se più assegni tratti dallo stesso correntista arrivano con lo stesso corriere, il loro importo è addebitato nel conto a seconda del numero d'ordine di ciascun assegno.

Art. 59.

Fino a quando gli assegni non siano sottoposti al visto dell'ufficio detentore del conto corrente sul quale sono tratti rivestono il carattere di *assegni fiduciari.*

Il possessore di un assegno fiduciario (beneficiario o ultimo giratario) per ottenerne la vidimazione o il pagamento deve presentarlo o farlo pervenire all'ufficio detentore del conto, entro i termini stabiliti dall'art. 342 del Codice di commercio.

Tuttavia, quando esista in conto corrente la provvista sufficiente, gli assegni fiduciari possono essere ammessi a pagamento anche dopo trascorsi i termini anzidetti.

La trasmissione dell'assegno fiduciario all'ufficio detentore del conto può essere fatta sia direttamente dal possessore, sia pel tramite di qualsiasi ufficio postale.

Art. 60.

Dopo l'apposizione del visto gli *assegni all'ordine* sono riconsegnati o rinviati a chi li ha presentati o spediti per il visto, oppure spediti al prenditore, se ciò viene richiesto dal traente.

Gli *assegni localizzati,* invece, sono spediti, dopo il visto, all'ufficio postale designato per il pagamento.

Art. 61.

Su richiesta del traente, l'*assegno all'ordine* può essere vistato anche senza che vi sia indicato il nome del beneficiario. In questo caso la restituzione dell'assegno vistato è sempre fatta al traente, il quale, prima di metterlo in circolazione, deve perfezionarlo, indicandovi il nome del beneficiario stesso.

Art. 62.

La spedizione degli *assegni all'ordine* dopo l'apposizione del visto è fatta:

a) in raccomandazione, quando non superino l'importo di L. 500;

b) in assicurazione pel valore convenzionale di L. 200 quando superino l'importo di L. 500.

La spedizione degli *assegni localizzati,* muniti del visto, all'ufficio che deve effettuarne il pagamento, è fatta;

c) in via ordinaria, quando non superino l'importo di L. 2000;

d) in raccomandazione per somme maggiori.

Quando il traente chieda l'invio degli assegni in raccomandazione o assicurazione, nei casi non previsti dai commi precedenti, gli sono addebitati in conto corrente le relative tasse di raccomandazione o assicurazione, esclusa la tassa di francatura.

E' altresì ammessa la spedizione degli assegni per espresso e con ricevuta di ritorno, verso corresponsione delle tasse stabilite, per siffatte prestazioni, nel servizio delle corrispondenze.

Art. 63.

Chi trae un assegno sopra un conto che non gli appartiene o sopra un conto estinto, o sapendo che non esiste presso l'Amministrazione tutta la somma disponibile, incorre nelle sanzioni di cui all'art. 344 del Codice di commercio.

Il giudice può ordinare che la sentenza sia pubblicata per estratto in giornali da lui designati, a spese del condannato.

Capo VI.

Pagamento degli assegni.

Art. 64.

E' fatto divieto agli uffici postali di pagare assegni che non rechino il visto dell'ufficio detentore del conto.

Gli assegni non vistati (fiduciari), presentati agli uffici di posta, devono da questi essere inoltrati all'ufficio detentore del conto per l'apposizione del visto.

Art. 65.

L'*assegno da riscuotersi a vista* è pagato all'atto della presentazione all'ufficio detentore del conto con le modalità di cui al successivo art. 76, previo accertamento della regolarità del titolo e dell'esistenza del credito in conto corrente.

Art. 66.

L'*assegno all'ordine*, dopo l'apposizione del visto da parte dell'ufficio detentore del conto, è pagabile al possessore (beneficiario o ultimo giratario) in qualsiasi località, presso le Casse provinciali delle poste, le sezioni pagamento degli uffici dei conti e gli uffici postali delle varie categorie, nei limiti d'importo per ciascuno di essi stabilito.

Gli assegni all'ordine possono essere emessi e girati con la clausola « *non trasferibile* ». In questo caso l'assegno non può essere pagato che alla persona che lo ha ricevuto con detta clausola o ad un suo rappresentante munito di regolare mandato, o ad una banca alla quale sia stato dal ricevente girato per l'incasso.

Art. 67.

Gli *assegni all'ordine* vistati, tratti a favore di un terzo, possono essere riaccreditati al traente quando si trovino in possesso di quest'ultimo, e a condizione che non rechino girate.

Quelli emessi al nome del correntista traente, e da questi girati a favore di un terzo, possono essere del pari riaccreditati al traente stesso che ne sia tuttora in possesso, a condizione che la girata sia da lui annullata con dichiarazione apposta a tergo del titolo.

In entrambi i casi il traente è tenuto a quietanzare il titolo con la clausola « per riaccreditamento ».

Art. 68.

L'*assegno localizzato* deve indicare, oltre il nome e l'indirizzo del beneficiario, anche l'ufficio postale che deve effettuarne il pagamento. Esso, dopo l'apposizione del visto da parte dell'ufficio detentore del conto, è pagabile soltanto nell'ufficio designato dal traente.

L'assegno localizzato non è trasferibile mediante girata. Esso non può essere pagato che al beneficiario, o a un suo rappresentante munito di regolare mandato, o ad una banca alla quale sia stato dal beneficiario affidato con la clausola « *per l'incasso* ». In quest'ultimo caso la banca risponde dell'autenticità della firma del beneficiario.

L'assegno localizzato può anche essere pagato a persona espressamente delegata dal beneficiario, mediante delega scritta a tergo dell'assegno. Tale delega è però valida solo se la firma del delegante sia conosciuta dall'ufficio pagatore o, altrimenti, autenticata da notaio. I delegati debbono sottostare alle norme concernenti il pagamento degli assegni localizzati, stabilite dall'art. 77.

Art. 69.

Gli *assegni localizzati* non pagati per rifiuto, per irreperibilità o per trasferimento del beneficiario, sono rinviati, con analoga motivazione, all'ufficio dei conti che li ha vistati, il quale ne informa il correntista traente.

Questi può chiedere che il loro importo gli sia riaccreditato in conto corrente, oppure, nei casi di irreperibilità o di trasferimento del beneficiario degli assegni in altra sede, autorizzare la variazione dell'indirizzo o della località di pagamento.

Tanto il riaccreditamento quanto la variazione sono gratuiti.

Gli assegni localizzati emessi nell'interesse del servizio postale e telegrafico, e non pagati per una delle ragioni sopraelencate, possono essere variati anche nella indicazione del beneficiario.

Art. 70.

Il pagamento degli assegni tratti o girati a favore di persone defunte è effettuato agli eredi, i quali sono tenuti a provare la loro qualità con i documenti di rito, prescritti dall'istruzione sul servizio dei conti correnti postali.

Art. 71.

Il *postagiro* serve esclusivamente per effettuare pagamenti fra correntisti, mediante il trasferimento della somma da un conto all'altro.

Il postagiro non può in nessun caso essere pagato in contanti nè è cedibile mediante girata.

Il suo importo è addebitato al correntista traente ed accreditato al conto del beneficiario a cura dei rispettivi uffici dei conti.

Avvenuta l'inscrizione a credito, l'assegno per postagiro assume la funzione di certificato di accreditamento e come tale è spedito al beneficiario.

L'importo del postagiro non potuto accreditare al conto del beneficiario per inesistenza o chiusura del conto o per qualsiasi altra causa, è reinscritto d'ufficio sul conto del traente.

Art. 72.

E' consentito ai correntisti di far pagare, mediante vaglia telegrafici, l'importo degli assegni tratti a proprio favore od a favore di terzi.

E' pure consentito loro di far convertire l'importo degli assegni in libretti delle Casse postali di risparmio, in buoni postali fruttiferi, in vaglia internazionali, od anche in valuta estera, o in assegni bancari.

Le operazioni di cui sopra sono effettuate dall'ufficio detentore del conto che ne addebita le spese ai conti dei traenti.

Art. 73.

Gli *assegni all'ordine* vistati sono validi entro i limiti di tempo stabiliti per la prescrizione dall'art. 19, a decorrere dalla data di apposizione del visto da parte dell'ufficio detentore del conto.

Gli *assegni localizzati* sono validi per tutto il mese successivo a quello in cui sono stati vistati dall'ufficio detentore del conto, eccezion fatta per quelli pagabili presso uffici delle Colonie italiane, che sono validi per quattro mesi oltre quello in cui sono stati vistati. Trascorsi tali periodi, e sempre che non siano decorsi i termini di prescrizione di cui all'art. 19, l'importo dell'assegno localizzato può essere pagato previa rinnovazione del titolo scaduto.

Gli assegni rinnovati sono considerati come nuovi titoli e perciò nei loro riguardi decorrono nuovi periodi sia per la validità che per la prescrizione.

Art. 74.

Per la rinnovazione degli assegni localizzati, la cui validità è scaduta, sono dovute le seguenti tasse:

a) un diritto fisso di centesimi 20 pagabile dal richiedente all'atto della presentazione della domanda;

b) una tassa eguale a quella stabilita per gli assegni localizzati originali di eguale importo, prelevabile dall'ammontare dei titoli scaduti, all'atto della loro rinnovazione, se questa è eseguita non oltre il primo esercizio finanziario successivo a quello dell'apposizione del visto.

Oltre il periodo suddetto la rinnovazione degli assegni localizzati è soggetta ad un diritto fisso di L. 2 e ad una tassa graduale di L. 1 per ogni 1000 lire di importo, con un massimo di L. 30.

Gli assegni all'ordine vistati, presentati per la riscossione dopo il primo esercizio finanziario successivo a quello dell'apposizione del visto, sono pagati previa detrazione delle tasse di cui al comma precedente.

Ogni ulteriore rinnovazione, successiva alla prima, è assoggettata al pagamento di nuove tasse, nella misura sopra indicata.

Sono esenti dai diritti fissi e dalle tasse anzidette le rinnovazioni dei titoli non giunti a destinazione, perchè dispersi o distrutti nell'àmbito dell'Amministrazione, di quelli il cui importo debba essere riaccreditato ai conti traenti, e di quelli emessi in esenzione di tassa per cause di servizio.

Gli assegni localizzati rinnovati, se inesitati, incorrono nella prescrizione con le norme di cui all'ultimo comma dell'art. 19 del presente decreto.

Art. 75.

Gli assegni già vistati sono normalmente pagati all'atto della presentazione all'ufficio pagatore.

Tuttavia, quando manchino i fondi o esista qualche irregolarità o inesattezza nella compilazione del titolo, o comunque sorgano dubbi sulla autenticità o sul legittimo possesso del medesimo, l'ufficio può differirne il pagamento fino a quando non si sia provvisto delle somme occorrenti, o non abbia ottenuto, dall'ufficio dei conti che appose il visto, le notizie ed i chiarimenti necessari.

Art. 76.

Il pagamento degli *assegni all'ordine* vistati è fatto al possessore (beneficiario o ultimo giratario) a condizione che si tratti di persona conosciuta dall'ufficio pagatore, e che possa inoltre garantire, o far garantire da altre persone note e solvibili, la regolarità del pagamento.

Con le stesse norme è fatto il pagamento degli *assegni da riscuotersi a vista* presso gli uffici dei conti.

Art. 77.

Il pagamento degli *assegni localizzati* è fatto al beneficiario o al suo mandatario o delegato, secondo le seguenti modalità:

a) se trattisi di assegni di importo non superiore a L. 1000, con le norme stabilite per la riscossione dei vaglia postali;

b) se trattisi di assegni superiori alle L. 1000 e fino a L. 10,000, mediante l'esibizione di una tessera postale di riconoscimento ancora valida, oppure con autentica notarile, o con l'intervento di persona nota e solvibile, reperibile in luogo, che si renda garante della regolarità del pagamento;

c) se trattisi di assegni d'importo superiore alle lire 10,000, l'esibitore deve essere persona nota e solvibile, conosciuta come tale dall'ufficio pagatore, e reperibile in luogo.

Art. 78.

Cessa qualsiasi responsabilità da parte dell'Amministrazione quando il pagamento è fatto secondo le norme degli articoli precedenti.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nei casi di omonimia; nè risponde dell'autenticità delle girate apposte sugli assegni all'ordine.

CAPO VII.

Assegni smarriti o distrutti.

Art. 79.

Il correntista sopporta tutte le conseguenze di una insufficiente custodia degli assegni.

Del furto, smarrimento o distruzione del fascicolo o dei singoli assegni, il correntista è tenuto a dare immediato avviso, a sue spese, per posta o per telegrafo, all'ufficio detentore del conto, il quale potrà assegnargli un nuovo numero di conto o mantenergli lo stesso numero, fornendogli in questo ultimo caso un fascicolo di assegni con numerazione diversa da quella degli assegni sottratti, smarriti o distrutti.

Gli assegni dichiarati sottratti, smarriti o distrutti, che pervenissero dopo tale dichiarazione all'ufficio detentore del conto, sono considerati nulli e restituiti al possessore, a meno che non vi sia sospetto di reato, nel qual caso debbono essere rimessi, con rapporto spiegativo, all'autorità giudiziaria per le indagini del caso.

Art. 80.

Nel caso di furto o smarrimento del fascicolo o degli assegni in bianco non ancora addebitati o vistati, l'ufficio detentore del conto ne dà notizia mediante avviso affisso per tre mesi nella propria sede e nell'atrio dell'ufficio del luogo dove il correntista risiede, e mediante pubblicazione in un giornale, con diffida a chi ne venisse in possesso di restituirli all'ufficio presso cui è aperto il conto.

Le spese occorrenti restano a carico del correntista.

Art. 81.

Quando il correntista, che dichiari distrutti gli assegni in bianco in suo possesso, fornisca le prove della distruzione, anche con atto notorio, la procedura stabilita dal precedente articolo può essere omessa a insindacabile giudizio dell'ufficio detentore del conto.

Art. 82.

Nel caso di furto, smarrimento o distruzione di *assegni all'ordine* vistati sarà adottata la procedura di ammortamento stabilita per le cambiali dal Codice di commercio.

Espletata tale procedura, l'importo dell'assegno è pagato all'avente diritto mediante duplicato emesso dall'Amministrazione.

Per gli assegni fiduciari di cui al precedente art. 59 la procedura di ammortamento è facoltativa. Ad impedire l'eventuale pagamento di quelli smarriti è sufficiente una denuncia di smarrimento fatta dal possessore all'ufficio detentore del conto.

Art. 83.

Nel caso di furto, smarrimento o distruzione di *assegni localizzati* basta richiederne la rinnovazione ai sensi dei precedenti articoli 73 e 74.

CAPO VIII.

Pagamenti allo Stato e dello Stato.

Art. 84.

I pagamenti a favore dello Stato, degli enti parastatali, delle Provincie, dei Comuni, ecc., che in base alle vigenti disposizioni siano effettuabili a mezzo del servizio dei conti correnti postali, possono eseguirsi sia con versamenti presso la posta a favore del conto intestato all'ufficio o ente incaricato della riscossione, sia con postagiro a favore del conto stesso.

Art. 85.

I pagamenti che le Amministrazioni statali e parastatali debbano eseguire a mezzo del servizio dei conti correnti postali, possono essere effettuati sia mediante assegni pagabili in contanti, ovvero con postagiro a favore del conto corrente del creditore, od anche mediante accreditamento sul conto stesso dell'importo dei mandati diretti, degli ordinativi su mandati di anticipazione e dei buoni su mandati a disposizione, emessi dalle Amministrazioni anzidette.

La dichiarazione di commutazione in versamento sul conto corrente designato, apposta sul titolo di spesa dall'ufficio postale che ha eseguito la commutazione, sostituisce la quietanza del creditore, a norma dell'art. 430 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato. Tale dichiarazione deve essere autenticata col timbro e con la firma del titolare dell'ufficio stesso e, ove esista, dal controllore.

I pagamenti eseguiti con postagiro si considerano avvenuti dalla data del certificato di allibramento a debito, spedito dall'ufficio dei conti al traente del postagiro stesso.

Art. 86.

Gli interessi maturati sui titoli del Debito pubblico possono essere versati, a richiesta del possessore dei titoli stessi, in un conto corrente postale anche intestato a persona diversa dal beneficiario dei titoli stessi.

Il possessore dei titoli anzidetti deve all'uopo unirvi, all'atto della loro consegna all'ufficio postale, un bollettino di versamento in conto corrente, debitamente riempito e firmato.

CAPO IX.

Risoluzione del rapporto di conto corrente.

Art. 87.

Il rapporto di conto corrente postale è risoluto di diritto per disdetta tanto da parte dell'Amministrazione che da parte del correntista, nonchè per interdizione, fallimento o morte del correntista.

L'inabilitazione del correntista non produce la risoluzione del rapporto di conto corrente; il correntista, però, dovrà, in tal caso, essere assistito nelle operazioni del servizio dei conti correnti postali dal curatore, ai sensi dell'art. 339 Codice civile.

I provvedimenti giudiziari che si riferiscono alla capacità giuridica del correntista, anche se trattisi di fallimenti, devono essere portati a conoscenza dell'Amministrazione mediante regolare notifica all'ufficio che tiene il conto.

In mancanza di notifica l'Amministrazione può considerare come non avvenuto il cambiamento di stato del correntista.

Art. 88.

Fino a che il rapporto di conto corrente non sia risoluto e la somma residuale non sia messa a disposizione del correntista cessante o dei suoi aventi causa, il credito del correntista non può essere nè sequestrato, nè pignorato.

Art. 89.

L'ufficio dei conti può con effetto immediato, e indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, escludere dal servizio il correntista che emetta più di una volta assegni di pagamento per somme maggiori di quelle disponibili, o in altro modo contravvenga alle disposizioni del presente decreto, in guisa da intralciare il regolare andamento del servizio.

Tale esclusione può anche essere deliberata contro colui che si valga del conto per fini contrari all'interesse nazionale o contro chi fosse condannato per un reato di cui al titolo VI, capo 1° e 4°, e titolo X, capo 1° e 5°, del libro II Codice penale.

Può altresì essere escluso dal servizio, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, il correntista che si serve del conto corrente postale per fini diversi da quelli inerenti al servizio stesso.

L'interessato può ricorrere alla Direzione generale delle poste e dei telegrafi entro 10 giorni dalla comunicazione, contro la esclusione dal servizio.

Le decisioni della Direzione generale sono definitive e non sono impugnabili avanti l'autorità giudiziaria.

Art. 90.

La disdetta di cui all'art. 87 è data mediante lettera raccomandata dall'ufficio dei conti, o dal correntista, o suo avente causa.

L'Amministrazione può insindacabilmente dare la disdetta in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione.

Per la trasmissione della disdetta il correntista non può usufruire della esenzione delle tasse postali.

Art. 91.

Dal momento in cui la disdetta è pervenuta all'ufficio o è consegnata al correntista, questi non può disporre del suo credito, nè si possono più eseguire versamenti nel suo conto.

Gli assegni emessi dopo tale data sono considerati come nulli ed i versamenti che fossero stati accettati dopo tale data saranno restituiti ai versanti.

L'importo del credito, compresi gli interessi maturati, viene messo a disposizione del correntista presso l'ufficio dei conti o presso l'ufficio postale da lui designato.

Però il correntista o il suo avente causa devono prima restituire gli assegni non adoperati, senza di che non può farsi luogo al rimborso del residuo credito inscritto nel conto.

Qualora gli assegni non siano stati restituiti o non ne sia stata provata la distruzione, si fa luogo d'ufficio ed a spese del correntista al procedimento di diffida di cui al precedente art. 80 e la restituzione del residuo credito non potrà aver luogo prima dell'espletamento di tale procedura.

Art. 92.

Nei casi di risoluzione del rapporto di conto corrente ed in quelli di cessazione della società, associazione, ufficio pubblico o privato, od ente correntista, gli assegni emessi

anteriormente ai fatti sopra indicati avranno corso, salvo revoca da parte degli aventi causa o del rappresentante legale del correntista.

Parimenti i versamenti accettati dagli uffici postali e pervenuti all'ufficio detentore del conto, nonchè i postagiro a credito emessi prima della risoluzione del rapporto di conto corrente, saranno regolarmente allibrati e formeranno parte del credito del conto all'atto in cui la risoluzione di rapporto si verifica.

Art. 93.

Gli eredi, il curatore, il tutore, l'amministratore o il liquidatore del correntista possono essere autorizzati a continuare la gestione del conto, purchè giustifichino la loro qualità e soddisfino alle altre condizioni stabilite dal precedente art. 11.

Sulla intestazione del conto e sui moduli adoperati dal correntista deve aggiungersi, a seconda dei casi, la dicitura « *Rappresentato dal* . . . . . (tutore, curatore, amministratore, o liquidatore) seguita dal nome e cognome del rappresentante, ovvero quella di: *eredi di* . . . .

Art. 94.

Quando non sia domandata la continuazione del conto, il cui titolare sia morto, cessato o fallito, o sia altrimenti venuto a mancare, l'Amministrazione che, in qualsiasi modo venga a conoscenza del cambiamento di stato, o della cessazione, o della morte del correntista, interpella con lettera raccomandata gli aventi causa.

Dopo un mese dall'interpellanza o dalla constatazione di irreperibilità degli aventi causa il conto è chiuso di ufficio.

Art. 95.

Il curatore, il tutore, l'amministratore, o il liquidatore e gli eredi possono chiedere che venga loro rimborsato il credito risultante dal conto intestato al correntista defunto, o da essi rappresentato.

In tali casi essi dovranno comprovare la loro qualità e presentare i documenti prescritti dalle vigenti istruzioni sul servizio dei conti correnti.

CAPO X.

Rapporti con la Cassa depositi e prestiti.

Art. 96.

I fondi eccedenti i normali bisogni di cassa sono dalla Amministrazione delle poste versati in conto corrente fruttifero alla Cassa depositi e prestiti al tasso corrispondente al frutto medio annuale, lordo di qualunque spesa, che la Cassa ricava dalla massa dei capitali da essa amministrati, dedotti 15 centesimi.

Art. 97.

Gli interessi sul conto con la Cassa depositi e prestiti di cui all'articolo precedente sono liquidati ad anno solare e accreditati al conto il 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono.

Un estratto del conto corrente relativo a ciascun anno sarà dalla Cassa depositi e prestiti inviato all'Amministrazione centrale delle poste e dei telegrafi.

Art. 98.

I versamenti delle somme eccedenti i normali bisogni di cassa sono fatti alla Cassa depositi e prestiti col passaggio immediato di crediti dal conto corrente infruttifero esistente tra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e il Tesoro dello Stato al conto corrente fruttifero esistente tra il Tesoro medesimo e la Cassa depositi e prestiti.

I prelevamenti dalla Cassa depositi e prestiti sono effettuati in seguito a richiesta dell'Amministrazione postale mediante versamenti da parte della Cassa depositi e prestiti al conto corrente infruttifero tra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e il Tesoro dello Stato.

Art. 99.

La decorrenza degli interessi sulle somme versate o prelevate ed ogni altra modalità, non contemplata dal presente decreto, riguardante il conto corrente di cui all'articolo precedente, sono sottoposte al regime dei conti correnti che la Cassa depositi e prestiti tiene con le pubbliche Amministrazioni.

Art. 100.

Gli interessi attivi, i proventi per tasse e di ogni altro genere, relativi al servizio dei conti correnti e assegni postali sono versati in entrata al bilancio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

CAPO XI.

Disposizioni transitorie.

Art. 101.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° agosto 1928.

Dall'entrata in vigore del presente decreto s'intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni concernenti il servizio dei conti correnti ed assegni postali.

Art. 102.

Gli assegni pagabili in contanti, tratti dai correntisti sino a tutto il 31 luglio 1928 e pervenuti all'ufficio detentore del conto dopo tale data, continueranno ad essere trasformati in mandati di pagamento sino a che non sia trascorso il periodo di 30 giorni dalla data di emissione degli assegni stessi.

I mandati emessi ai sensi del precedente alinea, e quelli emessi anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, ma non ancora scaduti, continueranno ad essere sottoposti al trattamento prescritto dalle norme in vigore prima del 1° agosto 1928.

Art. 103.

I mandati scaduti o smarriti, dei quali dopo l'entrata in vigore del presente decreto sia richiesto il pagamento, sono rinnovati con *assegni localizzati* emessi dall'Amministrazione centrale ed assoggettati alle tasse di cui all'art. 74.

Art. 104.

Gli *assegni postali circolari*, di vecchio tipo, tratti dai correntisti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ma presentati al visto dell'ufficio detentore del conto dopo tale data, continueranno ad essere vistati sino a tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Trascorso tale periodo gli assegni suddetti non possono più essere vistati e debbono essere restituiti ai possessori.

Gli assegni circolari di vecchio tipo vistati ai sensi del precedente alinea, e quelli vistati anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, saranno assoggettati allo

identico trattamento previsto per gli *assegni all'ordine* del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 273, foglio 148. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1739**.

REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. **1294**.

Soppressione dell'ufficio speciale del Genio civile per la costruzione degli edifici governativi in Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 9 agosto 1911, n. 951, col quale fu istituito in Roma un ufficio speciale del Genio civile per la costruzione degli edifici governativi di cui alla legge 18 luglio 1911, n. 836, e di altre opere edilizie nella capitale;
Visti il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo Reale del Genio civile, approvato con R. decreto 3 settembre 1906, n. 522, e il regolamento per il servizio del Genio civile, approvato con R. decreto 13 dicembre 1894, n. 568;
Ritenuto che molti dei lavori attribuiti al predetto ufficio sono stati già ultimati e che quelli restanti possono affidarsi all'ufficio del Genio civile per il servizio generale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1928 è soppresso l'ufficio speciale del Genio civile per la costruzione degli edifici governativi in Roma.

Art. 2.

I servizi tecnici attualmente devoluti al predetto ufficio vengono dalla stessa data affidati all'ufficio del Genio civile per il servizio generale di Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 273, foglio 132. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1740**.

REGIO DECRETO 10 maggio 1928, n. **1292**.

Scioglimento del Comitato permanente per le industrie chimiche ed istituzione di una « Commissione per le industrie chimiche ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1669, che istituì il Comitato permanente autonomo per le industrie chimiche;
Visti i Regi decreti 12 gennaio 1922, n. 68, e 11 dicembre 1924, n. 2129, che diedero le norme per l'esecuzione del decreto-legge precitato;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Primo Ministro, Capo del Governo, Ministro per l'interno, e col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Comitato permanente per le industrie chimiche, istituito con il R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1669, è sciolto.
Presso la Direzione generale dell'industria e delle miniere del Ministero dell'economia nazionale è istituita una « Commissione per le industrie chimiche ».

Art. 2.

Della Commissione fanno parte:
4 insegnanti di chimica in Regie università o Istituti superiori;
3 industriali esercenti industrie chimiche o chimiche farmaceutiche, su designazione della Confederazione nazionale fascista dell'industria.
Fanno parte di diritto della Commissione:
il direttore generale dell'industria e delle miniere;
il direttore generale dell'agricoltura;
il direttore generale del commercio;
il direttore del Laboratorio chimico delle dogane;
il direttore del Laboratorio chimico della sanità pubblica;
l'ispettore generale tecnico dell'industria;
un ispettore capo circolo dell'industria e del lavoro, designato dal Ministro per l'economia nazionale.
In casi di assenza od impedimento i membri di diritto sono rappresentati dai funzionari chiamati a sostituirli e coadiuvarli.

Art. 3.

Il Ministro per l'economia nazionale ha facoltà di far intervenire alle riunioni della Commissione tecnici particolarmente competenti negli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 4.

I membri elettivi sono nominati con Regio decreto promosso dal Ministro per l'economia nazionale, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

La nomina dei quattro insegnanti di chimica in Regie università o istituti superiori sarà fatta previ accordi con il Ministro per l'istruzione pubblica.

Art. 5.

Il presidente della Commissione è nominato dal Ministro per l'economia nazionale fra i componenti di essa. La Commissione nomina nel suo seno un vice presidente.

Le funzioni di segretario sono affidate a un funzionario della Direzione generale dell'industria e delle miniere designato dal Ministro.

Art. 6.

La Commissione nomina nel suo seno un Comitato esecutivo composto di 5 membri. Il Comitato è presieduto dal presidente o dal vice presidente. Di esso fa parte di diritto il direttore generale dell'industria e delle miniere.

Art. 7.

La Commissione è convocata dal Ministro per l'economia nazionale o dal presidente almeno due volte l'anno. Il Comitato esecutivo è riunito dal presidente.

Art. 8.

Sono còmpiti della Commissione:

a) compilare e tenere aggiornata la statistica della produzione italiana delle industrie chimiche e farmaceutiche, con particolare riguardo alle materie prime, ai prodotti intermedi e ai residui e sottoprodotti;

b) assumere e dare informazioni sulle condizioni e sui progressi delle industrie chimiche in Italia ed all'estero e sul movimento commerciale dei prodotti chimici all'interno e all'estero;

c) esaminare i nuovi procedimenti, e le modificazioni di procedimenti, proposti in Italia e fuori d'Italia, che possano interessare la industria chimica, valendosi all'uopo dei laboratori chimici di Stato, che saranno prescelti di accordo con il Ministero dell'istruzione pubblica;

d) proporre al Governo i provvedimenti più opportuni per l'incremento delle industrie chimiche italiane e per la più efficace collaborazione della scienza con la industria chimica, in armonia con i còmpiti del Consiglio nazionale delle ricerche;

e) dare parere su tutti i provvedimenti di competenza del Ministero dell'economia nazionale e di altre Amministrazioni dello Stato, intesi ad agevolare lo sviluppo delle industrie chimiche e chimico-farmaceutiche, il commercio dei prodotti chimici e l'approvvigionamento delle materie prime per la loro fabbricazione;

f) fare le indagini, ricerche, inchieste, inerenti alle industrie chimiche che siano demandate dal Ministro per l'economia nazionale.

Art. 9.

Gli esercenti industrie chimiche o chimico-farmaceutiche e i commercianti di prodotti chimici e farmaceutici sono tenuti a fornire alla Direzione generale dell'industria e delle miniere e ai suoi funzionari tutti gli elementi e le notizie che siano chiesti per le indagini e gli studi di competenza della Commissione per le industrie chimiche.

Le fonti dei dati forniti dagli industriali e dai commercianti non potranno essere rese di pubblica ragione.

Art. 10.

Con decreto Reale, promosso dal Ministro per l'economia nazionale, potranno essere imposti contributi fissi o temporanei alle ditte esercenti industrie chimiche o chimiche farmaceutiche, per permettere la raccolta dei fondi occorrenti agli studi e alle indagini della Commissione.

Art. 11.

Il Ministro per l'economia nazionale è autorizzato ad accettare contributi, elargizioni, donazioni, di pubbliche Amministrazioni o di privati, per la esecuzione degli studi e delle indagini della Commissione.

Art. 12.

Il Ministro per l'economia nazionale è autorizzato a dare, con proprio decreto, le norme per il funzionamento della Commissione.

Art. 13.

Ai componenti della Commissione e agli esperti chiamati ad assistere alle riunioni, è fatto il seguente trattamento:

a) agli estranei all'Amministrazione dello Stato, un gettone di presenza di L. 50 per ogni giornata di riunione, oltre una diaria di L. 70 e il rimborso delle spese di viaggio in prima classe, a norma delle disposizioni vigenti, per coloro che non risiedono in Roma;

b) agli appartenenti all'Amministrazione dello Stato, che non siano chiamati a far parte della Commissione per ragione della loro carica, un gettone di presenza di L. 25 per ogni giorno di riunione, oltre la diaria e il rimborso delle spese di viaggio, a norma delle disposizioni vigenti, se non risiedano in Roma;

c) il trattamento di cui alla lettera *a*) o *b*), rispettivamente, escluso il gettone di presenza, qualora debbano recarsi in alcun luogo per eseguire indagini o compiere studi, in esecuzione delle proposte della Commissione.

Art. 14.

Per la esecuzione dei lavori proposti dalla Commissione, potranno, dal Ministro per l'economia nazionale, essere assunte temporaneamente, con contratto a norma della legge sull'impiego privato, persone estranee all'Amministrazione. Tale facoltà non potrà, però, essere esercitata durante tutto il tempo in cui avranno vigore le norme limitatrici del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387.

A tali persone compete la retribuzione che sarà stabilita col contratto, ma non potrà essere dato alcun altro emolumento, nè alcuna indennità di licenziamento, salvo il caso in cui siano licenziate senza il prescritto preavviso.

Art. 15.

Per gli studi e per i rilevamenti statistici locali, occorrenti alla Commissione, il Ministero dell'economia nazionale potrà avvalersi continuativamente o di volta in volta di esperti. Qualora questi appartengano al personale tecnico-scientifico delle Regie università e degli Istituti superiori o dei gabinetti e laboratori delle pubbliche Amministrazioni, la richiesta delle prestazioni sarà fatta previa intesa con l'Amministrazione dalla quale essi dipendono.

A tali incaricati potrà essere assegnato un compenso, in relazione all'opera data, sentito l'avviso della Commissione, oltre il rimborso delle spese di trasferta e le indennità, a

termini dell'art. 13, nel caso che debbano compiere viaggi o sopraluoghi.

Art. 16.

Le spese per le retribuzioni e i compensi al personale assunto per gli studi e le indagini di competenza della Commissione, e per gli studi e le indagini stesse, graveranno sul fondo stanziato al capitolo 43 dello stato di previsione del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio 1927-28 e corrispondenti degli esercizi successivi. Le indennità ai componenti della Commissione graveranno sul capitolo 4 dello stato di previsione medesimo e capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

Art. 17.

Il presente decreto andrà in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Alla medesima data cesseranno di aver vigore le disposizioni del decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1669, e dei Regi decreti 12 gennaio 1922, n. 68, e 11 dicembre 1924, n. 2129, in quanto contrastano con quelle del presente decreto.

Tuttavia, il personale giornaliero assunto dal Comitato permanente autonomo, a termini dell'art. 6 del decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1669, e tuttora in servizio, potrà essere conservato per tre mesi dalla data della pubblicazione, ferma la facoltà di richiamarlo in servizio con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per l'economia nazionale, decreto col quale verrà altresì provveduto alla revisione del relativo trattamento economico.

Art. 18.

Il Comitato permanente autonomo oggi in carica presenterà entro il giugno 1928 una relazione tecnico-finanziaria al Ministero dell'economia nazionale, relativamente all'andamento amministrativo e tecnico e allo stato degli studi da esso intrapresi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 273, *foglio* 130. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1741.

REGIO DECRETO 20 maggio 1928, n. 1284.

Cambiamento di denominazione dell'Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato, in Roma, in « Istituto romano cooperativo per le case degli impiegati dello Stato ».

N. 1284. R. decreto 20 maggio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, l'Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato, in Roma, assume la nuova denominazione di « Istituto romano cooperativo per le case degli impiegati dello Stato », e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1928 - *Anno VI*

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1928.

Assegnazione di un funzionario all'ufficio di cancelleria presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 25 novembre 1926, n. 2008, recante provvedimenti per la difesa dello Stato;

Visti i Regi decreti 12 dicembre 1926, n. 2062; 13 marzo 1927, n. 313, e 1° marzo 1928, n. 380, contenenti norme per l'attuazione della legge predetta;

Ritenuta la necessità di assegnare altro personale all'ufficio di cancelleria presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato;

Di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Decreta:

Il signor Bacchiddu Antonio è assegnato a prestar servizio presso l'ufficio di cancelleria del Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
ROCCO.

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1928.

Autorizzazione alla Società boracifera di Larderello, con sede in Firenze, ad emettere obbligazioni oltre il limite del capitale versato.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 21 aprile 1927, n. 698, convertito nella legge 8 marzo 1928, n. 520, che reca agevolazioni per la emissione di obbligazioni da parte delle Società per azioni oltre il limite di cui all'art. 171 del Codice di commercio;

Veduto il R. decreto 22 dicembre 1927, n. 2734, che fissa le norme regolamentari per l'esecuzione del predetto Regio decreto-legge;

Veduta la documentata domanda in data 28 maggio 1928 della Società boracifera di Larderello, anonima per azioni, con sede in Firenze, diretta ad ottenere la facoltà di emettere obbligazioni oltre il limite del capitale versato;

Veduto lo stato ipotecario delle proprietà immobiliari della Società anzidetta;

Considerata la situazione economica della Società istante;

Decreta:

La Società boracifera di Larderello, anonima per azioni, con sede in Firenze, è autorizzata ad emettere obbligazioni in franchi svizzeri per l'importo di 15 milioni di lire italiane, anche oltre il limite di cui all'art. 171 del Codice di commercio.

L'emissione predetta sarà garantita da iscrizione ipotecaria per 15 milioni di lire, più gli accessori, sui beni immobili della Società boracifera di Larderello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 giugno 1928 - Anno VI

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1928.

Incarico al Regio osservatorio regionale di fitopatologia di Milano dello svolgimento dei còmpiti di cui alla legge 26 settembre 1920, n. 1363, nelle provincie di Bergamo, Milano, Como e Sondrio.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la legge 26 settembre 1920, n. 1363;

Visto il decreto Ministeriale 12 novembre 1920, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1920, registro n. 11 Agricoltura, foglio 299, col quale furono designati gli Istituti incaricati di ricevere le denuncie dei produttori e commercianti di viti americane, e di curare il controllo e l'ispezione delle aziende e fu stabilita la circoscrizione assegnata, per tale còmpito, a ciascun Istituto;

Visto il decreto Ministeriale 8 gennaio 1921, registrato alla Corte dei conti il 19 stesso mese ed anno, registro n. 1 Agricoltura, foglio 123, col quale furono designate le Istituzioni — e fu stabilita la rispettiva circoscrizione — incaricate della coltivazione dei campioni di viti americane, prelevati a norma dell'art. 5 della citata legge 26 settembre 1920, n. 1363, ed ai fini della legge stessa;

Considerata l'opportunità di affidare ad altra istituzione, in luogo del Regio commissariato antifillosserico di Milano, il cui titolare è deceduto, l'incarico dello svolgimento dei còmpiti di cui agli articoli 1, 2 e 5 della legge 26 settembre 1920, n. 1363, per le provincie di Bergamo, Milano, Como e Sondrio;

Decreta:

Art. 1.

Nell'elenco degli Istituti incaricati di ricevere le denuncie dei produttori o commercianti di viti americane e di curare il controllo e l'ispezione delle loro aziende, a norma degli arcoli 1 e 2 della legge 26 settembre 1920, n. 1363, approvato con decreto Ministeriale 12 novembre 1920, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1920, registro n. 11 Agricoltura, foglio 299, al Regio commissariato antifillosserico di Milano è sostituito il Regio osservatorio regionale di fitopatologia di Milano, con la stessa circoscrizione indicata nel citato decreto 12 novembre.

Art. 2.

Nell'elenco delle Istituzioni incaricate della coltivazione dei campioni di viti americane, prelevati a norma dell'art. 5 della legge 26 settembre 1920, n. 1363, ed in applicazione della legge stessa, approvato con decreto Ministeriale 8 gennaio 1921, registrato alla Corte dei conti il 19 stesso mese ed anno, registro n. 1 Agricoltura, foglio 123, al Regio commissariato antifillosserico di Milano è sostituito il Regio osservatorio di fitopatologia di Milano, la cui circoscrizione, agli effetti del presente decreto, comprende le provincie di Bergamo, Milano, Como e Sondrio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 maggio 1928 - Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Braicovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Braicovich Antonio, figlio di Michele e di Maria Braicovich, nato a Lanischie il 23 settembre 1896, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Braico ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Braicovich Elena di Matteo e di Maria Poropat, nata il 31 ottobre 1901 a Lanischie.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 4 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bosich » è di orignine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bosich Giovanni, figlio del fu Michele e di Elena Poropat, nato a Brest (Pinguente) il 2 giugno 1900, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sverco Elena di Giuseppe e fu Anna Slatich, nata il 26 settembre 1889 a Clenosciacco (Pinguente), ed al figlio Antonio, nato a Rovigno il 13 dicembre 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bosich » è di orignine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Bosich vedova di Michele, figlia del fu Giovanni Poropat e della fu Maria Sbachich, nato a Klenosciak il 17 ottobre 1873, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli Matteo, nato a Brest il 25 maggio 1902; Sdrauco, nato a Brest il 1° marzo 1907; Giuseppe, nato a Rovigno il 26 maggio 1909; Stefania, nata a Rovigno il 29 ottobre 1910; Antonio, nato a Rovigno il 16 ottobre 1912; Pietro, nato a Rovigno il 10 agosto 1915.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contetenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bosich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bosich Michele, figlio del fu Michele e della fu Porofat Caterina, nato a Brest (Pinguente) il 19 gennaio 1867, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sincich Elena fu Giovanni e fu Orsola Cerneca, nata il 17 giugno 1876 a Villa Clenosciacco; ed ai figli nati a Rovigno: Giuseppe, nato il 9 aprile 1901; Antonio, nato il 5 aprile 1908; Pietro, nato il 12 giugno 1912; Luigia, nata il 10 giugno 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Braicovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Braicovich Giovanni, figlio di Matteo e di Maria Poropat, nato a Lanisce il 28 marzo 1899, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Braico ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Ribarich di Francesco e di Giovanna Schurl, nata a Dolenjavas (Lupolano) il 2 ottobre 1903; ed ai figli nati a Rovigno: Rodolfo-Matteo, nato il 21 ottobre 1922; Maria, nata il 2 aprile 1926; Onorina-Elena, nata il 26 febbraio 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Braicovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Braicovich Lucia vedova di Giovanni, figlia del fu Simone Bubnich e della fu Poropat Orsola, nata a Raspo (Pinguente) il 13 dicembre 1873, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Braico ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta, anche ai figli Pietro, nato a S. Lorenzo di Pasenatico il 24 febbraio 1901; Vittorio, nato a Villa di Rovigno il 18 settembre 1906; Anna-Caterina, nata a Pinguente il 18 giugno 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Blascovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Blascovich Giuseppe figlio del fu Giacomo e della fu Caterina Ivetar, nato a Parenzo il 25 settembre 1877, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Blasco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bosich Elena di Giovanni e di Bosich Antonia, nata a Lanischie (Pinguente) il 20 ottobre 1878; ed ai figli Antonio, nato a Foscolino il 7 novembre 1907, e Maria, nata a Parenzo l'8 giugno 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA GUERRA

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, ha presentato il 19 giugno 1928 alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 28 maggio 1928, n. 1223, contenente aggiunte e varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 454.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: Mod. X — Data della ricevuta: 24 gennaio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di Regia tesoreria di Cuneo — Intestazione della ricevuta: Bisotti Bartolomeo fu Nicola — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 35 consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: Mod. X — Data della ricevuta: 29 febbraio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di Regia tesoreria di Napoli — Intestazione della ricevuta: De Rosa Giuseppe — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 178.50 consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 161 — Data della ricevuta: 3 settembre 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione della ricevuta: Vergano Emilio di Antonio — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Rendita: L. 10 consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1925.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 2 giugno 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** (Elenco n. 41).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	302699	1,500 —	Coisson *Giovanni-Augusto* } fu Giov. Pietro	Coisson *Giovanni-Battista-Augusto* fu Giovanni-Pietro, dom. come contro, vincolata.
»	67827	420 —	Coisson *Augusto* } fu Giov. Pietro dom. a Torre Pellice (Torino) vincolata.	
»	422493	750 —	Andorno Pietro fu Giovanni, dom. a Crescentino (Novara); con usuf. vit. a Dematteis *Rosa* fu Lorenzo, dom. a Crescentino (Novara).	Intestata come contro; con usuf. vital. a Dematteis *Angela della Rosa* fu Lorenzo, domiciliata, come contro.
»	422494	375 —	Andorno Carlo fu Giovanni, dom. a Crescentino (Novara); con usuf. vit. come la precedente.	Intestata come contro e con usuf. vital. come la precedente.
»	422495	375 —	Andorno Placido-Eligio fu Giovanni, dom. a Crescentino (Novara), con usuf. vit. come la precedente.	Intestata come contro con usuf. vital. come la precedente.
»	256797	750 —	Sciarra *Marianna* fu Ferdinando, moglie di Fusco Biagio, dom. a Cardito (Napoli) vincolata.	Sciarra *Anna* fu Ferdinando, moglie ecc. come contro.
»	368406	225 —	Benedetti Venerio } fu Dante, dom. a Modena; con usuf. a Ferrari Rosa fu Natale, ved. Benedetti, dom. a Modena.	Benedetti Venerio } *minori sotto la p. p. della madre Corradini Idalba*, ved. Benedetti, dom. a Modena, con usuf. come contro.
»	368407	225 —	Benedetti Dante }	Benedetti Dante }
»	235032	500 —	*Vommero* Avellino Francesco di Giorgio, dom. in Fiumefreddo Bruzio (Cosenza).	*Vommaro* Avellino Francesco di Giorgio, dom. come contro.
»	198184	1,000 —	De Paoli *Antonio-Luigi* minore sotto la p. p. del padre Clitargo Senofonte, dom. a Mestre (Venezia); con usuf. vital congiuntamente a De Paoli Clitarco Senofonte fu Gabriele e Businello Erminia fu Santo.	De Paoli *Luigi-Francesco-Antonio*, minore, ecc. come contro; con usuf. vital. come contro.
Buoni del Tesoro settennali 1ª serie	3033	Cap. 5,000 —	De Poli Giulia fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Urettini *Giulia*, ved. De Poli.	De Poli Giulia fu Giuseppe, minore sotto la *tutela* di Urettini *Giuliana* ved. De Poli.
Buoni del Tesoro settennali 3ª serie	942	» 2,000 —		
Obbligazioni ferrov. 3% Rete sicula Serie *E*	2761	» 2,500 —	Sacerdote Ada-Benvenuta di Leone, *nubile*, dom. in Torino.	Sacerdote Ada Benvenuta di Leone, *minore sotto la p. p del padre*, dom. a Torino.
Obbligazioni ferrov. 3% Rete Medit. Serie *A*	29802	» 7,500 —		
3.50 %	684318	196 —	Treves *Umberto* } fu Abramo, minore sotto la p. p. della madre Treves Elisa fu Samuele ved. di Treves Abramo dom. a Torino	Treve *Donato-Umberto* fu Abramo, minore ecc. come contro.
»	710766	21 —	Treves *Umberto* o *Donato Umberto* }	
»	710768	21 —	Treves *Umberto* o *Donato Umberto* }	
»	710769	7 —	Treves *Umberto* o *Donato Umberto* }	

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buono del Tesoro ordinario stampigliato esercizio 1926-1927	445	Cap. 1,000 —	Moro Giovanni fu Giuseppe e *Mariotti* Rosa fu Giuseppe.	Moro Giovanni fu Giuseppe e *Moriotti* Rosa fu Giuseppe.
Buoni del Tesoro serie *C* eserc. 1925-926	3186 3185	» 2,000 — » 2,000 —	Bascheri Giacomo fu *Angelo*.	Bascheri Giacomo (vulgo Gerolamo) fu *Gio-Batta*.
Cons. 5 %	398240	» 125 —	De Marinis Agnese, moglie di Vaccaro Amedeo, Alfonso, Maria, moglie di Anastasio Serafino, Maddalena e Michele di Francesco, gli ultimi due minori sotto la p. p. del padre, dom. in Napoli, quali eredi indivisi di Lucibello Caterina fu Francesco; con usuf. a Lucibello *Maddalena* fu Ferdinando, nubile, dom. in Napoli.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Lucibello *Maria-Maddalena*, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 2 giugno 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 21 giugno 1928 - Anno VI

Francia	74.80	Belgrado	33.50
Svizzera	367.05	Budapest (Pengo)	3.335
Londra	92.912	Albania (Franco oro)	366.25
Olanda	7.685	Norvegia	5.10
Spagna	312 —	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.66	Svezia	5.11
Berlino (Marco oro)	4.551	Polonia (Sloty)	214 —
Vienna (Schillinge)	2.68	Danimarca	5.105
Praga	56.50	Rendita 3,50 %	74 —
Romania	11.70	Rendita 3,50 % (1902)	68 —
Peso argentino (Oro	18.365	Rendita 3 % lordo	45.65
Peso argentino (Carta	8.07	Consolidato 5 %	85.425
New York	19.042	Littorio 5 %	85.025
Dollaro Canadese	18 98	Obbligazioni Venezie 3,50 %	76.825
Oro	367.42		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 434.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 431 — Data della ricevuta: 5 marzo 1917 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Banca d'Italia, succursale di Lecce — Intestazione della ricevuta: Comune di Torre Santa Susanna (Brindisi) — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Rendita: L. 500, P. N. 5 % — Obbligazione n. 518921.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 646 — Data della ricevuta: 22 aprile 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione della ricevuta: Damiani Domenica fu Giacomo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 77 consolidato 3,50 % ex 3,75 %, con decorrenza 1º gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 172 — Data della ricevuta: 7 aprile 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Perugia — Intestazione della ricevuta: Costantini Orlando fu Costantino — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 20 consolidato 5 %, con decorrenza 1º gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 208 — Data della ricevuta: 31 ottobre 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione della ricevuta: Janello Antonino fu Paolo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 1400 consolidato 5 %, con decorrenza 1º luglio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 566 — Data della ricevuta: 9 marzo 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione della ricevuta: Villari Adolfo fu Nicola per conto di Sica Esterina — Titoli del debito pubblico: al portatore 5 — Rendita: L. 470 consolidato 5 %, con decorrenza 1º gennaio 1928.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 19 maggio 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 3ª Pubblicazione (Elenco n. 40).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buoni Tesoro novennali a premio 2ª Serie 1ª Serie	170 491	Cap. 30,000 — » 5,000 —	Machetti Fidalma, moglie di Innocenti *Silvio-Tarquinio.*	Machetti Fidalma, moglie di Innocenti *Tarquinio.*
3.50 % »	689091 689092	175 — 175 —	Chianale Ignazio, Maddalena, *Redenta* ed Albina fu Gio. Batta, minori sotto la p. p. della madre Rodes Catterina fu Gio. Batta, ved. Chianale, domic. a Ceres (Torino). La seconda rendita è con usufrutto vital. a Rodes Catterina fu Gio. Batta, ved. di Chianale Gio. Batta, domic. a Ceres (Torino).	Chianale Ignazio, Maddalena, *Paolina-Redenta* ed Albina, fu Gio. Batta, minori ecc. come contro. La seconda rendita è con usufr. vital. come contro.
»	474901	175 —	Rocca Marietta fu Bartolomeo, moglie di *Guassardi Cristoforo* fu Guido, vincolata.	Rocca *Anna-Maria-Maddalena* fu Bartolomeo, moglie di *Guassardo Cristofaro* fu Guido; vincolata.
P. N. 5 %	7169	15 —	Peira *Tersilla* fu Pietro, minore, sotto la p. p. della madre Colla Palmira fu Battista, ved. di Peira Pietro, domic. a S. Stefano Belbo (Cuneo).	Peira *Margherita-Giuseppina-Tersilla* fu Antonio domic. a S. Stefano Belbo (Cuneo).
3.50 %	328408	133 —	Scevola *Eugenio* fu Antonio, domic. a Rozza d'Arazzo (Alessandria); vincolata.	Scevola *Arrigo-Pio-Eugenio* fu Antonio, domic. come contro; vincolata.
Buono Tesoro ordinario stampigliato serie *D* eserc. 1925-26	1657.	Cap. 5,000 —	*Mapelli* Clementina fu Domenico.	*Zizioli* Clementina-*Caterina* fu Domenico, *moglie di Mapelli Cipriano.*
Buono Tesoro ordinario stampigliato serie *B* eserc. 1926-27	324	60 —	Siccardi *Natalina* di Gio. Batta, minorenne sotto la p. p. del padre.	Siccardi *Maria-Natalina* ecc. come contro.
Buono Tesoro quinquennale stampigliato 13ª emissione	1204	Cap. 5,000 —	Robbiani o Robiani *Achille* di Michele, minore sotto la p. p. del padre e sotto la curatela fino alla di lui maggiore età di Valdanieri Carlo fu Michele.	Robbiani *Giuseppe-Achille* di Michele, minore ecc., come contro.
3.50 %	504482	175 —	*Milla Maria* fu Antonio, ved. di Guala Francesco, domic. a Torino.	*Mila Domenica* fu Antonio, ved. ecc. come contro.
»	240662	35 —	Lambruschini *Teresa* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Crovetto Geronima, domic. in Genova.	Lambruschini *Maria-Teresa* fu Luigi, minore ecc. Come contro.
»	524390	35 —	Casale Giustina-Adele di Michele, *nubile*, domicil. in Ivrea (Torino).	Casale Giustina-Adele di Michele, *minore sotto la p. p. del padre*, domic. come contro.
Buono Tesoro ordinario serie *C* eserc. 1924-25	127	Cap. 2,000 —	*Maria Semeria* di Angelo.	*Semeria Maria* di Angelo, *minore sotto la p. p.* del padre.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 26 maggio 1928 - Anno VI.

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 3ª Pubblicazione. (Elenco n. 39).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % »	320619 320620	15 — 55 —	Anchisi Giuseppina fu Giacomo minore sotto la p. p. della madre Colombo *Giuseppina* fu Carlo ved. di Anchisi, domic. ad Isola S. Giulio frazione Corconio (Novara).	Anchisi Giuseppina fu Giacomo, minore sotto la p. p. della madre Colombo *Teresa* ecc. come contro.
»	231659	115 —	Nascituri legittimi di Arturo Helg fu *Federico*, dom. a Milano; con usufr. vit. a Helg Arturo fu *Federico*, domic. a Milano.	Nascituri legittimi di Arturo Helg fu *Guglielmo-Federico*, domic. a Milano; con usufrutto vital. ad Helg Arturo fu *Guglielmo-Federico*, domic. a Milano.
»	208544	250 —	Caristo *Giuseppina* fu *Flavio*, ved. di Piciocchi Francesco, domic. a Napoli.	Caristo *Maria Giuseppa* fu *Ilario*, ved. ecc. come contro.
»	208543	450 —	Caristo Amalia fu *Flavio*, nubile, domic. a Napoli.	Caristo Amalia fu *Ilario* nubile, domic. a Napoli.
»	470059 470058	40 — 45 —	Acotto Glauco fu Giovanni, minore, sotto la p. p. della madre Serra *Persilla* fu Tommaso, ved. di *Acotto*, domic. a Torino; la 1ª rendita è con usufr. vit. a Serra *Persilla* fu Tommaso, ved. di *Acotto* Giovanni, domiciliato a Torino.	*Accotto* Glauco fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Serra *Tarsilla* fu Tommaso ved. *Accotto*, domic. a Torino; la 1ª rendita è con usufr. vit. a Serra *Tarsilla* fu Tommaso, ved. di *Accotto* Giovanni, domic. a Torino.
»	467536	7000 —	Chiarlone Giuseppina di Giuseppe, moglie di Gallizzo Innocente, domic. in Alba (Cuneo).	Chiarloni Giuseppina di Giuseppe, *nubile*, domic. in Alba (Cuneo).
P. N. 5 %	4869	3000 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
Buono Tesoro novennale 2ª serie	1485	Cap. 2000 —	Bellavita Angela-Maria e *Davide* di Camillo, minori sotto la p. p. del padre.	Bellavita Angela-Maria e *Luciano* di Camillo, minori sotto la p. p. del padre.
Buono Tesoro novennale 3ª serie	1291	» 2000 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
Buono Tesoro novennale 4ª serie	867	» 500 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma 19 maggio 1928 Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.